

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANDRO CASOLI

via S. Nicola, 46 - Tel. (0872) 981219-981289-981471 - Fax 981082
Codice Fiscale: 81001290691 partita IVA: 00308060698

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE REFLUE NERE E TECNOLOGICHE NELLE RETI FOGNARIE CONSORTILI DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DELL'ASI SANDRO - AVENTINO E RELATIVO TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE FINALE

TITOLO I

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 1 - Le aziende localizzate negli agglomerati industriali di Atessa, Casoli e Lanciano sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili per lo scarico ed il trattamento delle acque, meteoriche e reflue, con le modalità previste dal presente regolamento, salvi i casi di trattamento fatto in proprio a norma di legge.

La gestione, direzione, sorveglianza ed il controllo del servizio di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche, ai sensi della L. 10/05/76, n. 319 con successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 50 del TU delle leggi sul Mezzogiorno approvato con DPR 218 del 6/03/78, vengono esplicati dal Consorzio, secondo le norme e le disposizioni del presente regolamento ed in conformità delle vigenti leggi sulla salute pubblica.

CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI SCARICO

ARTICOLO 2 - Le acque di scarico da immettere nelle reti di raccolta consortile, si distinguono in :

- a) acque meteoriche - trattasi delle acque piovane, raccolte dai cortili, tetti, strade ecc. debolmente inquinate per effetto dell'azione di diluizione e trasporto operata dalle acque stesse;
- b) acque reflue nere - trattasi delle acque di rifiuto di origine civile derivanti anche da insediamenti produttivi;
- c) acque reflue tecnologiche - trattasi delle acque derivanti dai processi tecnologici produttivi dalle varie attività industriali insediate nell'area del Consorzio.

Le acque meteoriche devono essere immesse nella rete di raccolta delle acque pluviali (canali) e possono essere scaricate anche in più punti, in connessione con le esigenze tecniche della rete di raccolta e di scarico.

Le acque reflue nere e tecnologiche devono essere immesse nella fogna consortile che le convoglia nell'impianto di depurazione, di norma, in un solo punto per ogni singola utenza.

TITOLO II

PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI CONCESSIONE

DIRITTO ALLA CONCESSIONE

ARTICOLO 3 - Il Consorzio rilascia concessioni per lo scarico delle acque, meteoriche e reflue, entro i limiti quantitativi da esso riconosciuti possibili e sempreché condizioni tecniche non vi si oppongano.

Le concessioni vengono accordate sotto la osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto della concessione. Ogni immissione in fognatura consortile di acque meteoriche o reflue, al di fuori delle bocche di scarico impiantate per regolari concessioni, è vietata e considerata in mala fede, anche agli effetti penali.

TIPO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 4 - Le concessioni si dividono in:

- a) provvisorie;
- b) definitive.

Le concessioni per gli scarichi possono essere promiscue o singole per i due tipi di scarico, ad esclusiva determinazione del Consorzio in funzione della tipologia degli scarichi.

DURATA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 6 - La domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità ad apposito modulo fornito dal Consorzio, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, la qualifica e la residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile;
- b) l'indicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- c) tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale;
- d) la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettare tutte le condizioni.

In particolare, nel caso di scarichi di provenienza industriale, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato dall'art. 7.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la durata superiore o uguale a quella prescritta dall'art. 5.

RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVE DELL'INDUSTRIA

ARTICOLO 7 - Nel caso di scarichi industriali la richiesta di concessione di cui all'art. 6 deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi.

Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria, anche con visite alle installazioni, fatto salvo in ogni caso, il segreto industriale.

Il richiedente si impegna a comunicare, a norma dell'art. 18, mediante relazione di cui al comma 1°, ogni modifica ai processi di lavorazione, od altro intervento, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative degli scarichi.

Qualora non vi provvede, il Consorzio potrà operare verifiche ed accertamenti a carico dell'utente. In caso di significative variazioni delle qualità tecnologiche delle acque producenti danni alla regolarità della depurazione, l'utente sarà tenuto al pagamento di una penalità stabilita nel tariffario, qualora tali variazioni non siano state preventivamente comunicate.

A detta richiesta dovrà essere allegato una scheda redatta e firmata da un tecnico chimico dalla quale risulti l'esatta composizione fisico-chimica degli scarichi.

DINIEGO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 8 - Il Consorzio previo accertamento ha la facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione tenuto conto dei limiti di accettabilità e degli standards contenuti nella apposita tabella "C" e delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento.

DISSETTA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 9 - Gli utenti che non intendono rinnovare la concessione, almeno tre mesi prima della scadenza, e cioè entro e non oltre il 30 settembre, devono inoltrare idonea comunicazione al Consorzio. In mancanza di disdetta, la concessione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione preesistente ed alle stesse condizioni e così successivamente, salvo le facoltà di revoca del Consorzio prevista dal presente regolamento. (art. 21-37-54-56-59-61-7 ed altri). Tutte le spese relative al rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.

TUTELARE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 10 - Le concessioni vengono fatte, di norma, ai titolari degli insediamenti che producono scarichi oppure a loro legali rappresentanti che ne hanno facoltà a norma di legge.

CONCESSIONI PER IMMOBILI CONSORZIATI

ARTICOLO 11 - Nel caso di più immobili consorziati, la concessione viene fatta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministrazione dei Consorziati che ne risponde ai sensi di legge. Nel caso di due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione, il Consorzio può ugualmente concedere che gli immobili stessi si servano delle opere consortili, sempreché, i proprietari assumano gli oneri e le responsabilità inerenti l'utenza, ai sensi del presente Regolamento e delle vigenti leggi.

RIPARTIZIONE DEGLI SCARICHI

ARTICOLO 12 - Ciascun utente ha la facoltà di ripartire gli scarichi tra le singole utilizzazioni e, sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. precedente, esigerne, in proporzione il pagamento.

CONCESSIONE AI NON PROPRIETARI

ARTICOLO 13 - La concessione ai non proprietari dello stabilimento è subordinata alla costituzione del deposito previsto nel tariffario pro-tempore, approvato dal Consorzio. Il deposito viene restituito all'utente qualora esso divenga proprietario e non risultino crediti a favore del Consorzio.

CONCESSIONI PROVVISORIE

ARTICOLO 14 - In casi particolari il Consorzio può accedere a stipulare concessioni provvisorie. Sono considerate provvisorie:

a) le concessioni con durata inferiore a quella indicata nell'art.5;

- b) le concessioni temporanee in deroga alle disposizioni particolari del presente Regolamento;
- c) le concessioni temporanee relative ad immissioni a valle dei misuratori preesistenti, quando non sia possibile, a giudizio insindacabile del Consorzio, per ragioni contingenti, la immissione diretta nelle canalizzazioni interne esistenti;
- d) le concessioni relative ad immissioni in opere di altre amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio.
- e) le concessioni relative ad immissioni occasionali ed isolate.

NORME PER LE CONCESSIONI PROVVISORIE

ARTICOLO 15 - La validità delle norme regolanti le concessioni definitive contenute nel presente Regolamento è estesa a quelle provvisorie, salvo per quanto attiene alla durata e/o per le disposizioni particolari, anche in deroga al presente Regolamento che siano specificatamente indicate nel disciplinare di concessione preventivamente approvato dal Comitato Direttivo.

GARANZIE PER CONCESSIONI PROVVISORIE

ARTICOLO 16 - Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinare le stesse a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive a quelle previste nel presente Regolamento.

CAMBIAMENTO DI PROPRIETÀ DI AZIENDE INDUSTRIALI

ARTICOLO 17 - I contratti di concessione non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che l'azienda si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dalla concessione qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi, fino alla scadenza della concessione in atto. In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, sia il cessante che il subentrante, dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la voltura della utenza. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere alla intercettazione dello scarico ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione. Il trapasso avrà vigore con il 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

VARIAZIONI DI UTENZA

ARTICOLO 18 - Se un utente intende produrre una variazione quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve darne comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia od elemento a proposito. Il Consorzio, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni per l'utenza in un nuovo atto di concessione.

MODALITÀ SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

ARTICOLO 19 - Accertata la possibilità della concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa corrente per ottenere la concessione, comprensiva del costo delle opere di allacciamento e delle spese generali amministrative, sia l'una che le altre fissate dal tariffario pro-tempore vigente.

VERSAMENTI DISCIPLINARI DI CONCESSIONE

ARTICOLO 20 - Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma dell'art. 19 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dal Consorzio. La concessione si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dal Consorzio. Nel disciplinare di concessione vengono fissati:

- per le acque nere provenienti da insediamenti civili, o da usi civili di insediamenti produttivi, il volume di effluenti scaricati in fognatura (mc/anno) l'area della superficie servita (mq);
- per le acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali, il COD (in mg/l) la concentrazione di solidi sospesi totali (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7, in mg/l) il volume dell'effluente scaricato in fognatura (mc/anno) e l'area della superficie occupata dall'azienda;
- per le acque meteoriche, l'area della superficie scolante (mq).

Per le industrie, nel disciplinare di concessione si fissano altresì:

- il tipo di campionamento, cioè medio composito (precisando in tal caso il numero di campioni istantanei e l'intervallo di tempo fra un prelievo ed il successivo); oppure medio-continuo precisando in tal caso la durata di campionamento;
- le modalità di campionamento ed in particolare se questo avviene in maniera proporzionale o non alla portata dell'effluente.

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento sarà fatta dal Consorzio caso per caso, in funzione della variabilità delle portate e delle caratteristiche qualitative dell'effluente, come risultati in fase istruttoria. Il disciplinare di concessione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l'industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti.

REVISIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 21 - Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi, in qualunque altro modo acquisiti, possa trarsi, il dato convincimento che l'utente dia luogo ad un carico superiore a quello fissato nel disciplinare di concessione e da lui dichiarato, il Consorzio si riserva la facoltà, a norma dell'art.7, di imporre all'utente stesso la revisione della concessione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone. In ogni caso, se l'aumento di carico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione, il Consorzio si riserva di revocare la concessione per lo scarico.

MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI

ARTICOLO 22 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte di immissione della rete consortile fino all'apparato misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio, e sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e dell'eventuale azione penale. La spesa relativa a tali operazioni, è rimborsata secondo le tariffe dagli Utenti. Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi di irregolarità negli scarichi o inconvenienti di qualsiasi natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Consorzio.

IMPEGNI MINIMI E MASSIMI TRIMESTRALI O ANNUALI - IMPEGNO MASSIMO CONTRATTUALE

ARTICOLO 23 - Per ogni singola concessione, l'utente assume l'obbligo di un minimo trimestrale o annuale, stabilito nell'atto di concessione, e da pagarsi in ogni caso secondo la tariffa base che sarà applicata altresì agli scarichi eccedenti qualora il volume di tali eccedenze non superi il 25% del quantitativo impegnato. Sugli scarichi eccedenti la detta quota del 25% sarà applicata la tariffa base maggiorata del 10%. Inoltre viene fissato un impegno massimo

contrattuale, nel periodo, che rappresenta il volume massimo che l'utente è autorizzato a scaricare (annuale, mensile, giornaliero, orario).

Il minimo garantito per ogni concessione, non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali e/o di forza maggiore da vagliarsi da parte del Consorzio. L'utente può, nel corso della concessione, chiedere l'aumento dell'impegno massimo contrattuale, che il Consorzio può concedere, salvo le limitazioni di cui all'art. 29 in tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto, in conformità dell'art. 49. Il nuovo atto avrà vigore con il primo giorno del trimestre o anno solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti previsti e prescritti. Qualora il Consorzio, per propri motivi funzionali, non potesse aumentare l'impegno massimo contrattuale, verificandosi nello scarico immissioni superiori rispetto allo impegno massimo contrattuale, potrà inserirsi apposito dispositivo limitatore, atto ad impedire che la portata caricata dall'Utente superi il valore stabilito.

TARIFFE PER L'USO DELLA FOGNATURA CONSORTILE

ARTICOLO 24 - Il servizio di raccolta e trasporto delle acque di rifiuto e la relativa depurazione, forniti dal Consorzio, viene pagato dagli utenti con le tariffe in vigore, fissate dal Comitato Direttivo del Consorzio, in proporzione alla quantità e alla qualità delle acque scaricate, sulla scorta delle indicazioni recepite dalla normativa Nazionale e Regionale.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DEPURATIVO IN CONCESSIONE CON LE POTENZIALITÀ'

QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

ARTICOLO 25 - L'impianto di depurazione consortile è dimensionato per rispettare, nello scarico finale, i limiti di accettabilità imposti dalle norme legislative vigenti rispetto delle quali il Consorzio si impegna.

CONDIZIONI DI ACCETTABILITÀ' DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA CONSORTILE

ARTICOLO 26 - Il criterio generale per l'accettabilità degli effluenti di provenienza industriale nella fognatura è che essi siano tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione (incendi, scoppi, esalazioni, tossiche ecc.);
- non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche ecc.)
- non comportare una gestione onerosa dell'impianto terminale (eccessivo consumo di reattivi, di aria, di energia elettrica, quei materiali che possano causare ostruzioni o comunque danni al funzionamento idraulico della fogna o ai manufatti e all'impianto di depurazione finale).

Per gli scopi di cui sopra, in particolare prima della confluenza nella fognatura consortile dovranno essere soddisfatti gli standards di cui alla tabella di accettabilità allegata.

DEROGA AI LIMITI DI ACCETTABILITÀ'

ARTICOLO 27 - Al Consorzio è riservata la facoltà di concedere deroghe ai limiti di accettabilità in questi casi e per quei parametri per i quali il maggior contributo da parte di una certa industria venga compensato dall'apporto minore e al limite nullo delle altre, ed applicando sempre le formule per determinare il canone. L'analogia facoltà il Consorzio si riserva nel caso di

industrie i cui rifiuti liquidi danno luogo a carichi inquinanti, che non coincidono sensibilmente sulle caratteristiche medie del liquame in fognatura e che in definitiva:

- non danneggiano le fognature consortili, non ne rendano particolarmente onerosa la manutenzione;
- non danneggiano il processo di depurazione finale e non richiedono trattamenti centralizzati specifici e di particolare costo.

In questi e in altri casi particolari, i limiti meno restrittivi prescritti saranno precisati nell'atto di concessione.

VERIFICHE PERIODICHE E VARIAZIONI DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ'

ARTICOLO 28 - Il Consorzio si riserva di verificare sistematicamente e periodicamente i limiti di accettabilità in vigore, e di modificali in accordo con le variazioni registrate sulle quantità e qualità degli scarichi, sulle capacità depurative dell'impianto consortile, nelle Normative Nazionali e Regionali per l'Accettabilità degli effluenti finali dell'impianto centralizzato. È fatto obbligo agli utenti di adeguarsi al rispetto dei nuovi limiti entro sei mesi dalla trasmissione della comunicazione del Consorzio.

PRETRATTAMENTI PRIMA DELL'IMMISSIONE DEGLI SCARICHI NELLA FOGNATURA CONSORTILE

EQUALIZZAZIONE DELLE PORTATE

ARTICOLO 29 - Qualora gli scarichi di un insediamento produttivo non rispondono ai limiti di accettabilità, dovranno essere previsti adeguati pretrattamenti prima della immissione nella fognatura consortile. Gli impianti di pretrattamento dovranno essere costruiti seguendo le procedure indicate nel successivo articolo 30. Nel caso in cui gli scarichi siano caratterizzati da portate eccessivamente variabili che superino i limiti progettuali di ingresso delle acque all'impianto, in grado di determinare irregolarità di funzionamento nell'impianto di depurazione finale, il Consorzio si riserva di imporre ai singoli insedimenti produttivi l'installazione di adeguate vasche di equalizzazione, sempre che opportune modifiche nel processo produttivo non siano in grado di conseguire lo stesso risultato.

TITOLO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

RETE INTERNA

ARTICOLO 30 - La rete fognante per la raccolta delle acque di rifiuto, nell'interno della proprietà privata, e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'utente previa presentazione di apposito progetto al Consorzio in cui siano chiaramente definiti:

- a) tracciato planimetrico della rete e profili altimetrici;
- b) calcoli di dimensionamento;
- c) materiali utilizzati e modalità costruttive;
- d) particolarità costruttive e manufatti vari;
- e) particolarità costruttive della cameretta per ispezioni e controlli, prima dell'allacciamento con la rete consortile.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, la rete interna prima che sia posta in servizio, o quando lo creda opportuno. Lo stesso dicasi per la costruzione, la gestione ed il funzionamento

dell'eventuale impianto di pretrattamento del quale sarà ugualmente presentato progetto comprendente:

- a) relazione tecnica generale, con indicati chiaramente i motivi che portano a rendere necessario il pretrattamento, i rendimenti depurativi previsti;
- b) ogni particolarità sui vari processi produttivi, sulla qualità degli scarichi, sulle caratteristiche dell'impianto proposto, che siano atte a fornire chiarimenti e definizione del problema;
- c) calcoli di dimensionamento dell'impianto;
- d) relazione sulle modalità di trattamento e di smaltimento finale del fango residuo;
- e) planimetrie e sezioni esecutive in scala opportuna (1/100 - 1/50), atte a definire esattamente l'impianto proposto;
- f) schemi di funzionamento;
- g) particolari costruttivi.

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

ARTICOLO 31 - Qualora per l'immissione in fognatura debba procedersi ad un sollevamento delle acque di rifiuto, gli impianti di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

AREE NON CANALIZZATE

ARTICOLO 32 - Per le aree non servite dalla rete consortile il Consorzio può accogliere le richieste di concessione quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto il rimborso delle spese di progettazione ed esecuzione del nuovo ramo. Nel caso di più utenti il rimborso viene ripartito tra essi in misura proporzionale alla quantità di acqua, da ciascuno scaricata, ed al tratto di canalizzazione utilizzato. Le modalità del versamento vengono determinate dal Consorzio, attraverso un diritto fisso di allacciamento, da corrispondere per ciascuna concessione.

ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

ARTICOLO 33 - L'allacciamento alla fognatura consortile deve avvenire, ovunque possibile, attraverso una sola bocca di scarico. La conduttrra di collegamento fra la rete interna e al fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o a mezzo di installatori da esso autorizzati, a totale spesa degli utenti. Su ciascuna fogna di collegamento, prima della confluenza nella fogna consortile, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento a tenuta stagna con una saracinesca o paratoia di intercettazione. La costruzione del pozzetto e l'installazione dei dispositivi di cui sopra dovrà avvenire dietro specifiche indicazioni del Consorzio e secondo le modalità indicate all'art. 30 del presente Regolamento ed a cura e spese dell'utente.

PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE FOGNANTI

ARTICOLO 34 - I rami della fognatura consortile, anche se costruiti con contributo a fondo perduto degli utenti per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, appartengono al Consorzio, restando all'utente le fognature ricadenti sulla sua proprietà privata.

MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

ARTICOLO 35 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte ed ai pozzi di cui all'art. 33 2° comma, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e della eventuali azioni penali. Le spese relative a tali operazioni sono a carico dell'utente che ha l'obbligo di

dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità e guasto agli apparecchi e/o alle condutture.

SISTEMI DI MISURA ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE ACQUE DI SCARICO CO

ARTICOLO 36 - La raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche è di norma effettuato a deflusso libero; le acque reflue nere e tecnologiche sono, invece, prima dell'immissione nella rete di fognature consortile, soggette a misura dei volumi ed eventualmente anche della portata istantanea. Il Consorzio potrà richiedere anche l'installazione di strumenti per il controllo automatico dei parametri più significativi, di scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana, o nocivi per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione finale. Ad evitare le onerose spese di installazione e manutenzione degli strumenti di misura si può procedere alla misurazione forfetaria degli scarichi ricavata dai quantitativi di acqua potabile e industriale prelevati dai singoli utenti nei periodi corrispondenti applicando sugli stessi una deduzione forfetaria pari al 20% dei detti volumi per quantitativi idrici non restituiti nella fogna consortile in quanto utilizzati a fini diversi (irrigazione, antincendio, perdite ed evaporazione). Per le aziende che non accettassero tale sistema, si può addivenire a contratti particolari ove esistano condizioni oggettivamente comprovate ed in mancanza di accordo alla installazione di strumenti di misura. È facoltà del Consorzio, in connessione con le caratteristiche e l'importanza dello scarico, imporre all'utente, pena la revoca della concessione, l'installazione, a sua cura e spese, di apparecchiature di registrazione e di controllo scelte dal Consorzio stesso tra le seguenti:

- catena di misurazione e di registrazione del pH dell'effluente;
- catena di misurazione e di registrazione della conducibilità dell'effluente;
- catena di misurazione e di registrazione dell'ossigeno disciolto nell'effluente;

- esplicitamente definite nel disciplinare di concessione-

APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO - PROPRIETÀ - INSTALLAZIONI E GESTIONE -

ARTICOLO 37 - Gli apparecchi di misura o di controllo, qualora installati saranno ubicati nel luogo più idoneo stabilito dal Consorzio. Il Consorzio è proprietario degli strumenti misuratori dei volumi e delle portate delle acque reflue nere e tecnologiche, cura la scelta del tipo giudicato più opportuno, la sua installazione, il controllo e la manutenzione periodica. Per tali incombenze sarà applicato un canone per nolo contatore nella misura stabilita nel tariffario. La scelta delle apparecchiature per il controllo automatico dei parametri più significativi delle acque reflue, spetta al Consorzio in accordo con l'utente. La loro installazione e gestione spetta all'utente, che deve provvedere, a richiesta del Consorzio, alla sostituzione, nel caso in cui l'apparecchiatura risulti non adatta, usurata o imprecisa. Il Consorzio ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente la variazione delucidazione degli apparecchi qualora, per modifiche ambientali o per esecuzione di opere stabili, essi vengano a trovarsi in un luogo poco adatto alle verifiche ed alla loro conservazione. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico o di serratura, apposti dal Consorzio. L'effrazione o alterazione dei suggelli per cause estranee all'intervento degli utenti o delle serrature e qualunque altro inconveniente destinato a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, devono essere tempestivamente comunicati al Consorzio. Diversamente danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dello scarico ed alla revoca della concessione.

VERBALI DI POSA DEGLI APPARECCHI MISURATORI

ARTICOLO 38 - La constatazione dell'applicazione e dell'esistenza degli apparecchi misuratori dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su apposito modello, nella quale saranno

mensionati il tipo di apparecchio, la caratteristica il numero di matricola. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio.

GUASTI AGLI APPARECCHI ED ALLA CANALIZZAZIONI INTERNE

ARTICOLO 39 - L'utente deve provvedere a che siano protetti dalle manomissioni gli apparecchi di misura, le canalizzazioni di scarico e gli accessori sulla proprietà privata, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI MISURATORI

ARTICOLO 40 - All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, sono redatti, su appositi moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dal Funzionario del Consorzio. In mancanza dell'utente, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità registrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

LETTURA DEI MISURATORI

ARTICOLO 41 - La lettura degli apparecchi misuratori viene effettuata normalmente eseguita negli ultimi due giorni di ogni trimestre. Potrà essere effettuata pochi giorni prima o durante la scadenza trimestrale, senza che l'utente possa avanzare reclami o pretendere risarcimento danni. Qualora, per causa dell'Utente, non sia stato possibile eseguire una lettera trimestrale del misuratore, e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, il Consorzio può disporre la chiusura dello scarico dell'impianto, che sarà riattivato soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto ai versamenti previsti nel presente Regolamento. Il Consorzio ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezionalità.

IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI MISURATORI

ARTICOLO 42 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento degli apparecchi misuratori la quantità di acqua di rifiuto, per tutto il periodo per il quale si possa ritenere dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutata in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli del dubbio funzionamento, durante i quali il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, o quando manchi qualche elemento di riferimento da cui potere risalire alla quantità di acqua scaricata, il quantitativo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici ed induttivi da parte del Consorzio, da considerarsi insindacabili.

VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

ARTICOLO 43 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito stabilito nel tariffario dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio, che disporrà il rimborso di eventuali errate esanzioni, limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo antecedente, quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito effettuato dall'utente. Se invece, la verifica comprova l'esattezza del misuratore, entro i suoi limiti di tolleranza caratteristici, il Consorzio incamera il deposito effettuato, a titolo di spese di verifica. Quando il contatore indica

quantità inferiori a quelle effettivamente immesse il Consorzio avrà diritto, previa verifica ed accertamenti in presenza della controparte, a richiedere integrazioni di pagamento per il trimestre precedente all'accertamento ed eventualmente per altri periodi antecedenti ove sia esattamente accertata.

TITOLO IV

ACCERTAMENTI - VERIFICHE - CONTROLLI

AGENTI DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ARTICOLO 44 - Gli agenti addetti ai servizi di fognatura e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare. Questi dovendo entrare nella proprietà privata, è tenuto ad esibirla all'utente.

ISPEZIONI

ARTICOLO 45 - Il Consorzio avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta delle acque reflue e meteoriche, ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni ritenute necessarie per accettare le condizioni di formazione, trattamento convogliamento ed immissione nella rete consortile delle acque reflue. Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diversa determinazione del Consorzio. In caso di opposizione od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata del servizio, fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non si sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta o di danni da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto del consorzio di revoca della concessione e di riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI

ARTICOLO 46 - Al Consorzio sono demandati i poteri in materia di ispezione e di campionamento, contemplati nell'art. 9 della L. 10/05/76, n. 319, così come integrata dalla L. 24/12/79 n. 650.

RACCOLTA DEI CAMPIONI

ARTICOLO 47 - Il Consorzio si riserva di raccogliere a valle dell'apparecchio di misura senza preavviso, nei pozzetti di controllo di cui all'art. 31, i campioni dei liquami scaricati nella fognatura consortile, per verificare l'osservanza dei limiti di cui all'art. 26. Il campionamento ufficiale, da servire per eventuali contestazioni, sarà fatto alla presenza del rappresentante dell'Azienda interessata (informata al momento del prelievo a monte del punto di immissione nella fogna consortile in triplice esemplare da servire uno per il laboratorio di analisi ed uno per ciascuna delle parti. I campioni saranno sigillati e firmati dai presenti. Di tutte queste operazioni sarà redatto verbale, anch'esso in triplice copia, da consegnare alle parti presenti.

ARTICOLO 48 - Le determinazioni analitiche verranno effettuate su un campione medio come risulta definito nel disciplinare di concessione in rispetto del disposto dell'art. 9 della legge n. 319 così come modificata dalla Legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dell'appendice alla tabella "C" di cui alla citata legge. Ove non altrimenti indicato nel presente Regolamento, le metodiche

analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "metodi analitici" per le acque pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle acque (CNR) e successive aggiornamenti.

TITOLO V

CANONI

ARTICOLO 49 - Gli utenti sono tenuti a corrispondere al consorzio un canone annuo da pagarsi in quattro rate trimestrali posticipate, quale contributo alle spese di esercizio e manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione e dello smaltimento dei fanghi prodotti. Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza, applicando le seguenti formule:

A) per le acque nere provenienti da usi civili : $T_{UC} = F + (f + d) \times V$ ove :

T_{UC} = canone per uso civile in £ / anno da corrispondersi in ogni caso ed in rapporto al quantitativo di acqua che ciascun utente si impegna a scaricare in un anno, in quattro rate trimestrali.

F = E' il termine fisso per utenza, riferito alle spese generali del servizio e rapportato alla superficie coperta espressa in mq. da moltiplicare per il coefficiente (c) il cui valore viene

stabilito nel tariffario pro-tempore; ($F = S \times c$);

f = coefficiente relativo al costo medio annuale mc. per il servizio di fognatura ed il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore;

d = coefficiente relativo al costo medio annuale per mc. per il servizio di depurazione ed il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore;

V = Volume (mc) di acqua che ogni utente si impegna per contratto a scaricare in un anno e che determina il canone da pagare in ogni caso, come minimo contrattuale.

B) per le acque provenienti da utilizzazioni per uso industriale e promiscuo :

$T_{UI} = F_2 + (f_2 + dv + K_2 (O_i / O_f db + S_i / S_f df) + da) V$ ove :

T_{UI} = canone per usi industriali in £ 7 anno da corrispondere in ogni caso ed in rapporto al quantitativo di acqua che ciascun utente si impegna a scaricare in un anno, in 4 rate trimestrali;

F_2 = termine fisso per utenza, riferito alle spese generali del servizio e rapporto alla superficie

coperta espressa in mq. (S) da moltiplicare per il coefficiente (c) il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore ($F_2 = S \times c$);

f_2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (£/mc);

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (£/mc);

K_2 = coefficiente che individua le caratteristiche dell'effluente industriale;

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e secondario (£/mc);

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (£/mc);

O_i = OOD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7 in mg/l);

O_f = OOD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in

mg/l;

Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriali (pH 7) in mg/l;

Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto mg/l;

da = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza
di

caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti
(£/mc);

V = Volume (in mc) di acqua che ogni singolo utente si impegna per contratto a scaricare in
un anno e che determina il canone annuo da pagare in ogni caso come minimo
contrattuale.

I parametri O ed S vanno riferiti a condizioni medie.

DETERMINAZIONE VOLUMI SCARICHI INDUSTRIALI

ARTICOLO 50 - La determinazione del volume annuo di acque industriali scaricate viene effettuata mediante apparecchi misuratori di cui al precedente articolo 37 secondo le modalità precise nell'atto di concessione e deve risultare in stretta relazione con i quantitativi di acqua, per usi industriali e potabili, prelevati a monte da ogni utente.

TITOLO VI

PAGAMENTI

PAGAMENTO SPESE DI ALLACCIO

ARTICOLO 51 - Il Consorzio potrà concedere, a richiesta dell'utente, che il pagamento dei contributi per l'allaccio venga fatto ratealmente, con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con le modalità da determinarsi dal Consorzio.

FATTURAZIONE CANONI

ARTICOLO 52 - La fatturazione del canone o dei canoni, dovuti dall'utente, sarà trimestrale, con emissione allo scadere di ciascun trimestre solare, sarà effettuata applicando le formule stabilite nel tariffario, con aggiunte le tasse, imposte ed altri eventuali tributi vigenti.

PAGAMENTO CANONI

ARTICOLO 53 - Il pagamento dei canoni deve effettuarsi presso il tesoriere consortile entro 30 giorni (trenta gg.) dall'emissione della relativa fattura. Eventuali reclami non danno diritto a ritardi di sorta.

RITARDO OD OMISSIONI DEI PAGAMENTI

ARTICOLO 54 - In caso di ritardo dei pagamenti, dovuto a qualsiasi titolo, fatti salvi i casi di contestazione, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, al versamento degli interessi di mora, ai sensi di legge, quando il ritardo è compreso nei 15 giorni successivi allo scadere del 30° giorno, è del 20%, se il ritardo è compreso dal 16° al 30° giorno della scadenza di cui sopra. La morosità avviene, automaticamente, allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura, senza preavviso, e dà inoltre diritto al Consorzio di intercettare lo scarico, senza avviso e senza l'intervento della Autorità giudiziaria. L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla interruzione del servizio per motivo di morosità. In caso di

ripristino del servizio l'utente moroso pagherà, oltre alle somme per arretrati, penalità ed interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, le altre spese che il Consorzio incontrerà per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, i diritti per la sospensione e la riattivazione del servizio che sono determinati nella misura pari a quella stabilita nel tariffario alla lettera A) (spese generali per l'istruttoria). Il Consorzio procederà, in caso di morosità nei pagamenti e prelevare dalle somme eventualmente versate a titolo di cauzione per un importo pari alla bolletta non pagata più gli interessi maturati.

PAGAMENTI RELATIVI A VARIAZIONI DI UTENZA

ARTICOLO 55 - Le somme dovute, nei casi di variazione di utenza comunque comportanti nuove concessioni, saranno versate nei modi che verranno stabiliti dal Consorzio e tempestivamente comunicati.

TITOLO VII

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

INFRAZIONI ALLE NORME DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 56 - La mancata osservanza da parte degli Utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle norme altre condizioni contenute nella concessione, dà diritto al Consorzio di sospendere la ricezione degli scarichi ed esigere il pagamento della penale stabilita nel tariffario pro-tempore lettera C), da applicarsi a facoltà del Consorzio senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi frodo, scarichi abusivi, manomissioni o danni, comunque prodotti, alle condutture e/o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da esperire contro l'utente, si applicherà una penale mai inferiore ad un terzo del massimo della penale di cui al comma precedente, stabilita nel tariffario pro-tempore, ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione, con le conseguenze di cui all'art. 62. Le infrazioni di cui al 1° comma sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI AFFLUENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 57 - Qualora in base alle determinazioni analitiche ed alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento del limite di accettabilità degli effluenti industriali per uno o più parametri, nel campione medio, od anche in uno solo dei campioni istantanei, il Consorzio diffiderà formalmente l'industria, invitandola a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio. Trascorso inutilmente tale termine il Consorzio può revocare la concessione per lo scarico. In ogni caso il Consorzio ha la facoltà di aumentare fino a tre volte la tariffa di cui al tariffario allegato, relativamente all'intero periodo in cui l'industria ha dato luogo a scarichi a livelli indebiti, indipendentemente dal rimborso dei danni. Inoltre il Consorzio, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente. Tutte le determinazioni analitiche dopo la diffida verranno effettuate dalla Sezione chimica dei presidi sanitari delle strutture pubbliche sui campioni raccolti dal Consorzio, avvertita la parte interessata.

ARTICOLO 58 - A seguito delle variazioni volumetriche degli scarichi impegnati per contratto e della variazione qualitativa degli stessi, comportanti variazioni del livello del COD e dei materiali in sospensione, si può variare l'impegno contrattuale e/o il relativo canone quando la

nuova situazione viene tempestivamente segnalata. Le variazioni e le conseguenti rideterminazioni dei canoni, avranno vigore dal 1° giorno del trimestre successivo alla data di comunicazione.

VARIAZIONE DEI LIVELLI DI COD

ARTICOLO 59 - Qualora si verifichi una variazione costante e consolidata nella composizione chimica degli scarichi tale da elevare il valore del COD (mg/l) in misura superiore al 10% del COD dichiarato all'atto della richiesta di concessione, l'utente è tenuto a comunicarlo per chiedere la revisione del canone. In caso di mancata comunicazione, quando la variazione venga accertata dagli agenti del Consorzio l'utente sarà tenuto al pagamento della penale stabilita nella lettera H) del tariffario e sarà assoggettato alla revisione d'ufficio del canone che, così aggiornato, sarà applicato dalla data dell'ultimo controllo effettuato, ed in mancanza dall'inizio dell'utenza. Qualora le condizioni di cui sopra non saranno accolte il Consorzio può intercettare gli scarichi e revocare la concessione.

TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 60 - Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del servizio ad esso non imputabili dovute a caso fortuito e/o a forza maggiore, pur impegnandosi a provvedere, com'è possibile e con la maggiore sollecitudine, a rimuovere le cause, l'utente, per questo non può pretendere alcun risarcimento danni o rimborso spese, né la risoluzione del contratto. In ogni caso, la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone, alle rispettive scadenze, per la sola parte relativa alle spese fisse di gestione dell'impianto. Le interruzioni prolungate saranno comunicate agli utenti che dovranno provvedere a sospendere gli scarichi mediante immissioni in vasche di stoccaggio o con altri provvedimenti a sue spese senza diritto di risarcimento, con riduzione proporzionale del canone. Il Consorzio potrà consentire l'utilizzo di attrezzi o impianti per lo scarico delle acque in ricettori diversi dall'impianto di depurazione consortile fermo restando il rispetto delle vigenti leggi e sotto la piena responsabilità del richiedente.

RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 61 - Le concessioni per scarichi di qualunque tipo si intendono risolute di diritto nel caso di cessazione di , esercizio, opportunamente documentato da parte degli Organi Ufficiali (Camera di Commercio, Autorità Giudiziaria). In ogni caso, restano salvi di diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati. La concessione si intende inoltre revocata, senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'utente sia stato sospeso lo scarico delle acque e tale sospensione duri da oltre un mese. Il Consorzio, in tal caso, ha diritto di riscuotere, in un' unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza della concessione.

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

ARTICOLO 62 - L'utente è responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa agli apparecchi , agli impianti ed alle condutture di derivazione . Sono sempre a carico dell'utente le spese per eventuali riparazioni e sostituzioni .

REVOCA DELLE CONCESSIONI PER ABUSI

ARTICOLO 63 - L'utente risponde nei confronti del Consorzio :

- a) per manomissioni delle canalizzazioni fino agli apparecchi misuratori compresi ;
- b) per scarico di acque di tipo o di quantità diversi da quelli per cui avvenne la concessione .

Il Consorzio , nei casi sopramenzionati , dispone l'immediata intercettazione degli scarichi e la revoca della concessione .

La revoca della concessione , nel caso previsto dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento , nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente , non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione , da corrispondersi in un'unica soluzione , a titolo di penale , indipendentemente dal rimborso dei danni .

Per riavere la concessione revocata , l'utente deve ripetere la pratica come se si trattasse di una nuova concessione con i relativi oneri .

Inoltre il consorzio , per i casi , suddetti , può rifiutare ogni nuova concessione .

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

RICHIAMO AD ALTRE LEGGI E DISPOSIZIONI

ARTICOLO 64 - Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura , senza che ne occorra la trascrizione salvo la difficoltà dell'utente di chiedere copia all'atto della stipula del contratto .

Per eventuali contestazioni giudiziarie inerenti e conseguenti alla fornitura dei servizi ed all'esecuzione delle Norme del presente Regolamento e delle tariffe è competente il foro di Lanciano .

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti sulla salute pubblica .

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 65 - Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983 .

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ARTICOLO 66 - Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare , previa approvazione dell'autorità tutoria , le disposizioni del presente Regolamento , in modo da aggiornare l'applicabilità , prendendo in considerazione le proposte di miglioria e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico .

Le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente , il quale ha la facoltà di chiedere per iscritto ed entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento la rescissione della concessione . La revoca , se richiesta nel termine prescritto , potrà avere effetto dal 1° giorno del primo trimestre solare successivo alla data della domanda di rescissione .

ARTICOLO 67 - Il tariffario , la tabella di accettabilità , il modulo di domanda , la scheda tecnica ed i modelli dei verbali , formano parte integrante del presente Regolamento per cui vanno osservate le modalità e le norme in essi contenute .

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 68 -

- a) le utenze in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vanno regolarizzate mediante regolare contratto di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 1983 . Per gli adempimenti si applica la sospensione dell'oragazione del servizio .
- b) gli utenti attuali risultanti già allacciati alle reti fognarie consortili il luogo della tassa forfettaria per l'istruttoria della pratica di concessione e delle spese di allacciamento corrisponderanno al Consorzio una somma forfettaria prestabilita di £. 200.000 (lire duecentomila) .
- c) fino all'entrata in vigore dei contratti stipulati a norma del presente Regolamento viene stabilita la seguente tariffa provvisoria forfettaria onnicomprensiva per le acque scaricate :
 - per scarichi ad uso civile £. 120 al mc.
 - per scarichi industriali £. 140 al mc.

Nelle more di installazione degli strumenti di misura dei singoli scarichi civili o industriali la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile e industriale prelevata dai singoli utenti con deduzione dei quantitativi idrici non restituiti nella fogna consortile in quanto utilizzati a fini diversi (usi irrigui,antincendio,perdite ed evaporazioni).

INDICE

TITOLO I - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	Pagina
Art. 1 - Gestione delle reti e degli impianti	2
Art. 2 - Caratteristiche delle acque di scarico	2
TITOLO II - PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI CONCESSIONE	
Art. 3 - Diritto alla concessione	3
Art. 4 - Tipo di concessione	3
Art. 5 - Durata della concessione	3
Art. 6 - Domanda di concessione	3
Art. 7 - Relazione sull'attività lavorativa dell'industria	4
Art. 8 - Diniego della concessione	4
Art. 9 - Disdetta della concessione	4
Art. 10 - Titolare della concessione	4
Art. 11 - Concessione per immobili consorziati	4
Art. 12 - Ripartizioni degli scarichi	5
Art. 13 - Concessione ai non proprietari	5
Art. 14 - Concessioni provvisorie	5
Art. 15 - Norme per le concessioni provvisorie	5
Art. 16 - Garanzie per concessioni provvisorie	5
Art. 17 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali	5
Art. 18 - Variazioni di utenza	6
Art. 19 - Modalità successive alla richiesta di concessione	6
Art. 20 - Disciplinari di concessione - Versamenti	6
Art. 21 - Revisione della concessione	6
Art. 22 - Manutenzione delle canalizzazioni	7
Art. 23 - Impegni minimi e massimi trimestrali o annuali - - Impegno massimo contrattuale	7
Art. 24 - Tariffe per l'uso della fognatura consortile	7
Art. 25 - Caratteristiche del processo depurativo in concessione con le potenzialità - qualitative e quantitative dell'impianto di depurazione	7
Art. 26 - Condizioni di accettabilità degli effluenti - industriali nella fognatura consortile	8
Art. 27 - Deroga ai limiti di accettabilità	8
Art. 28 - Verifiche periodiche e variazioni dei limiti di accettabilità	8
Art. 29 - Pretrattamenti prima dell'immissione degli scarichi nella fognatura - consortile - Equalizzazione delle portate	8
TITOLO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	
Art. 30 - Rete interna	9
Art. 31 - Impianti di sollevamento	9
Art. 32 - Aree non canalizzate	9
Art. 33 - Allacciamento alla fognatura consortile	10
Art. 34 - Proprietà delle condotte fognanti	10
Art. 35 - Manutenzione degli allacciamenti	10
Art. 36 - Sistemi di misura ed apparecchiature di controllo e - sorveglianza delle acque di scarico	10

	Pagina
Art. 37 - Apparecchi di misura e controllo - Proprietà -	11
- Installazione e gestione	11
Art. 38 - Verbali di posa degli apparecchi misuratori	11
Art. 39 - Guasti agli apparecchi ed alle canalizzazioni interne	11
Art. 40 - Rimozione e sostituzione degli apparecchi misuratori	11
Art. 41 - Lettura dei misuratori	11
Art. 42 - Irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori	12
Art. 43 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	12

TITOLO IV - ACCERTAMENTI VERIFICHE - CONTROLLI

Art. 44 - Agenti dei servizi di fognatura e depurazione	12
Art. 45 - Ispezioni	13
Art. 46 - Controllo degli scarichi industriali	13
Art. 47 - Raccolta dei campioni	13
Art. 48 - Determinazione analitiche	13

TITOLO V - CANONI

Art. 49 - Canoni	13
Art. 50 - Determinazione volumi scarichi industriali	15

TITOLO VI - PAGAMENTI

Art. 51 - Pagamento spese di allaccio	15
Art. 52 - Fatturazione canoni	15
Art. 53 - Pagamento canoni	15
Art. 54 - Ritardo od omissioni dei pagamenti	15
Art. 55 - Pagamenti relativi a variazioni di utenza	15

TITOLO VII - RESPONSABILITA' E SANZIONI

Art. 56 - Infrazione alle norme del Regolamento	16
Art. 57 - Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali	16
Art. 58/A-Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali	16
Art. 59 - Variazioni dei livelli di COD	16
Art. 60 - Temporanea interruzione del servizio	17
Art. 61 - Risoluzione di diritto delle concessioni	17
Art. 62 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	17
Art. 63 - Revoca delle concessioni per abusi	17

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE FINALI

Art. 64 - Richiamo ad altre leggi e disposizioni	18
Art. 65 - Entrata in vigore del Regolamento	18
Art. 66 - Modifiche al Regolamento	18
Art. 67 - Modifiche al Regolamento	18

NORME TRANSITORIE

Art. 68 - Norme transitorie	18
-----------------------------	----

